

REGIONE CAMPANIA
Allegato A

***Modalità attuative delle finalità previste dagli articoli 4 e 8 della
Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014- Attuazione articolo 9***

INDICE

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2- Requisiti di ammissibilità

Articolo 3- Iter procedurale

Articolo 4- Vigilanza e monitoraggio

Articolo 5- Termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese

Articolo 6- Ammodernamento e Sviluppo Aziendale

Articolo 7- Partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali

Articolo 1

Oggetto

1. Fermo il rispetto delle disposizioni del Disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge regionale (L.R.) n. 15 del 7/08/2014, il presente allegato definisce conformemente ai principi generali di diritto e alla legislazione vigente, le fasi e i contenuti generali del procedimento cui dovranno uniformarsi le modalità di attuazione delle singole misure stabilite per l'annualità 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 15 del 7/08/2014.

2. Conferente al deliberato, il presente allegato disciplina le modalità attuative delle seguenti finalità:

- Erogazione di aiuti per l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale di cui all'articolo 11 dell'allegato Disciplinare;
- Erogazione di aiuti per incentivare la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali di cui all'articolo 14 dell'allegato Disciplinare.

3. Conformemente all'articolo 10 della L.R. 11/87, ogni avviso pubblicato ai sensi delle presenti modalità attuative riserva il venticinque per cento delle disponibilità totali alle microimprese, così come definite dalla legislazione comunitaria.

Articolo 2

Requisiti di ammissibilità

1. Per l'ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del Disciplinare, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.R. 11/87;
- b) avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Campania e realizzare l'investimento unicamente in tale sede/i;
- c) non essere in situazione di difficoltà, così come definito all'art. 3;
- d) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi;
- g) avere la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.);
- h) non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- i) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.;
- l) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

m) non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

n) non essere stato oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

o) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

p) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

q) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

r) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231.

2. Le esclusioni e i divieti di cui alle lettere m, n, o, p, q e r operano se i provvedimenti sono stati emessi nei confronti: del titolare se si tratta di impresa individuale, dei soci se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3. L'impresa attesta il possesso dei requisiti di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione della lettera f) del comma 2 che sarà verificata d'ufficio competente mediante l'acquisizione del DURC.

Articolo 3

Iter procedurale

1. La Direzione Generale competente *ratione materiae*, conformemente al Disciplinare e alle presenti Modalità attuative, procederà alla pubblicazione di uno o più Avvisi pubblici. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate dalle imprese conformemente agli Avvisi e al Disciplinare. A tal fine, la Regione Campania predispone un apposito schema per la stesura della domanda individuando la documentazione da allegare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo. In tutti i casi in cui si faccia riferimento ad una dichiarazione sostitutiva o ad autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la Regione Campania predispone un apposito schema.

2. L'attività istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito nonché la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale.

3. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché l'impresa documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.

4. I beneficiari degli incentivi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, pena la revoca dello stesso, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'autorizzazione, da adottarsi entro il termine previsto dall'avviso.

5. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al Disciplinare e delle presenti Modalità attuative per tutta la durata della concessione e fino alla liquidazione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana;
- c) mantenere i vincoli di destinazione dei beni e servizi agevolati;
- d) realizzare le iniziative conformemente al programma di spesa ammesso a contributo;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- g) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal disciplinare e gli altri obblighi previsti dalla normativa ivi richiamata.

6. L'erogazione di contributi avviene secondo le modalità previste dall'avviso. Nel caso di erogazioni in anticipazione, l'impresa dovrà fornire garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o di un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario" di importo almeno pari alla somma da erogare. Lo svincolo delle fideiussioni sarà disposto dopo aver accertato l'insussistenza di cause di revoca dell'aiuto e comunque entro 3 anni dalla concessione.

7. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione dell'iniziativa indicata nella relazione illustrativa e dovranno essere integrate dai titoli di pagamento.

Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

8. Il mancato rispetto delle condizioni prescritte nel Disciplinare, nelle Modalità attuative e nell'Avviso Pubblico comporterà la revoca delle agevolazioni con conseguente procedura di recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali. In caso di provvedimento di

revoca, l'Ufficio Competente invierà apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ai sensi della Legge 241/90.

In caso di realizzazione parziale degli investimenti, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione e alla revoca parziale della concessione. In tal caso, le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate saranno oggetto di recupero da parte dell'Ufficio competente.

Nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare al finanziamento concesso, dovrà comunicare tempestivamente alla Regione Campania tale volontà dichiarando la disponibilità alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 4

Vigilanza e monitoraggio

1. Per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la Regione Campania o altre istituzioni competenti per materia, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. L'impresa beneficiaria dovrà rendersi disponibile a consentire l'accesso alle proprie Unità Produttive e a consentire la visione delle proprie scritture contabili per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 5

Termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese

1. Le imprese artigiane avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende la data del primo titolo di spesa ancorché quietanzato successivamente, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale;
- b) Nel caso di acquisizione di servizi, la data di sottoscrizione del contratto.

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Disciplinare, gli attivi materiali e attivi immateriali oggetto dell'agevolazione non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per il quale sono stati destinati e devono essere conservati nel territorio regionale per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione dell'investimento, a pena di revoca dall'agevolazione concessa. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di pagamento. Nel caso di attivi immateriali, sono ammissibili solo le spese sostenute per beni immateriali utilizzati in via esclusiva presso la/le unità produttiva/e del beneficiario, che siano ammortizzabili e che siano acquistate da terzi a prezzi di mercato.

3. L'eventuale distruzione dei beni oggetto di agevolazione non determina la revoca del contributo se la distruzione è avvenuta per causa documentata non imputabile al beneficiario, ancorché per colpa lieve (ad esempio in caso di eventi calamitosi).

4. Non saranno in nessun caso ammesse:

- a) oneri IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali;
- c) spese per il personale dipendente;
- d) trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;

- e) spese per l'acquisizione di materiali di consumo;
 - f) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
 - g) spese per acquisto di beni usati;
 - h) spese di manutenzione ordinaria impianti, macchine e immobili;
 - i) spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
 - l) acquisti non diretti (es. leasing);
 - m) spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
5. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, iscritti all'Albo ove previsto, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente.

Articolo 6

Ammodernamento e Sviluppo Aziendale

1. La Direzione competente ratione materiae pubblicherà un Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo ai sensi dell'articolo 11 del Disciplinare. Il termine di presentazione delle richieste decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto Avviso fino al sedicesimo giorno.
2. Le modalità di presentazione delle richieste di contributo saranno esclusivamente telematiche così come specificato nell'Avviso di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi pari al trentacinque per cento delle spese sostenute per programmi di investimento non superiori ad euro 50.000,00, effettuati da imprese artigiane operanti esclusivamente nel settore manifatturiero.
4. La concessione dei contributi avverrà con la modalità del procedimento a graduatoria di cui al comma 2 articolo 7 del Disciplinare.
5. L'erogazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione al termine dell'investimento oppure, a richiesta dell'impresa, attraverso un primo SAL fino ad un massimo del 40 % e il successivo saldo finale.
6. Le spese ammissibili, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 delle presenti Modalità attuative, saranno quelle previste dal comma 2 lettera f) e g) e dal comma 3 dell'articolo 11 del Disciplinare.
7. Gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione della spesa saranno specificati nell'Avviso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali

1. La Direzione competente ratione materiae pubblicherà un Avviso Pubblico, conformemente all'articolo 14 del Disciplinare, per la presentazione delle richieste di contributo per partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali incluse nel «Calendario fieristico nazionale». Il termine di presentazione delle richieste decorrerà dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto Avviso fino al quarantesimo giorno.

2. Le modalità di presentazione delle richieste di contributo saranno esclusivamente telematiche, così come specificato nell'Avviso di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Campania riconoscerà contributi pari al sessanta per cento delle spese sostenute per programmi di investimento non superiori ad euro 5.000,00 effettuati da imprese artigiane. In ogni caso, per la partecipazione ad una sola manifestazione fieristica a ciascuna impresa sarà concesso il contributo massimo di euro 1.500,00. In caso di Consorzi o reti di imprese gli importi di cui al presente comma sono raddoppiati.
4. Non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare le istanze concernenti :
- fiere per le quali la Regione Campania ha già programmato e pubblicato la partecipazione diretta al momento della presentazione della domanda da parte delle imprese;
 - manifestazioni fieristiche per le quali le imprese hanno ricevuto altri contributi pubblici.
4. La concessione dei contributi avverrà con la modalità del procedimento a sportello di cui al comma 3 articolo 7 del Disciplinare.
5. L'erogazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione al termine dell'investimento e fino alla concorrenza dell'ammontare di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Le spese ammissibili, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 delle presenti Modalità attuative, saranno quelle previste dal comma 4 dell'articolo 14 del Disciplinare.
7. Gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione di spesa saranno specificati nell'Avviso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo.